



COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n° 14 del 29.02.2000 - Modificato con deliberazione C.C. n° 5 del 28.02.2001
Modificato con deliberazione C.C. n° 5 del 18.02.2002 - Modificato con deliberazione C.C. n° 13 del 26.03.2003
Modificato con deliberazione C.C. n° 19 del 29.03.2007 - Modificato con deliberazione C.C. n° 13 del 27.03.2008
Modificato con deliberazione C.C. n° 26 del 27/05/2012 - Modificato con deliberazione C.C. n° 36 del 21/05/2015
Modificato con deliberazione C.C. n° 72 del 30/10/2018

INDICE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.....	1
INDICE.....	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Art. 1 bis – Rapporti con i cittadini.....	3
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI.....	4
Art. 2 - Definizione delle entrate.....	4
Art. 3 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti delle singole entrate – Coordinamento.	4
TITOLO III – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI	5
Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi.....	5
Art. 5 - Trattamenti agevolati.....	5
Art. 5 bis - Agevolazioni fiscali e tariffarie.....	6
TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE	7
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate	7
Art. 8 - Scelte delle azioni di controllo.....	8
Art. 9 - Attività di verifica e controllo.....	8
Art. 10 - Poteri dell'Ente	9
Art. 11 – Attività di liquidazione delle obbligazioni extra-tributarie	9
Art. 12 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra - tributarie.....	9
Art. 13 – Rimborsi	10
Art. 13 bis - Compensazione	11
Art. 13 ter - Interessi	11
TITOLO V - SANZIONI	12
Art. 14 - Disposizioni sanzionatorie.	12
Art. 15 - Sanzioni in materia di riscossione tributi.	12
Art. 16 - Determinazione dell'entità della sanzione.	12
Art. 17 - Concorso di violazioni e continuazione.	13
Art. 18 - Irrogazione della sanzione.....	13
Art. 18 bis – Ravvedimento operoso.	13
TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	14
Art. 19 – Forme di riscossione volontaria	14
Art. 20 – Forme di riscossione coattiva.....	14
Art. 21 - Pagamenti rateali.....	15
Art. 21 bis - Arrotondamenti per il pagamento dei tributi.....	15
TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	16
Art. 22 - Tutela giudiziaria.	16
Art. 23 - Autotutela.....	16
Art. 24 - Accertamento con adesione.....	17
Art. 24 bis – Interpello del contribuente.....	17
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
Art. 25 - Disposizioni finali.....	18
Art. 26 - Entrata in vigore.....	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 446/97, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
4. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali per il buon andamento dell'attività dell'Ente e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 1 bis – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche informatici, ritenuti idonei a renderli accessibili a tutti i soggetti interessati. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
4. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le entrate comunali si distinguono in:
 - a) Entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime;
 - b) Entrate extratributarie: sono quelle entrate non ricomprese nella lettera a), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa finanziaria la cui titolarità spetti al Comune.
2. Il regolamento non si applica ai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti delle singole entrate – Coordinamento.

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate, tributarie ed extra tributarie, del Comune. La finalità del presente regolamento e di tutti i regolamenti riguardanti le entrate deve essere il perseguimento di coerenti obiettivi di bilancio, ottimizzati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il regolamento afferente ciascuna entrata deve disciplinare, coerentemente con quanto previsto dai criteri generali del presente atto, modalità di adozione di tariffe, aliquote e prezzi, nonché il loro adeguamento nel tempo, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico.
3. I regolamenti entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, nonché resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. [Abrogato]
5. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate; le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, l'organo comunale competente ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 determina, con apposita deliberazione, aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio; a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. In caso di mancata approvazione della deliberazione di cui al comma 1 entro il termine nello stesso indicato, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/06 le aliquote e le tariffe stabilite nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogate. Allo stesso modo, per le entrate extra-tributarie si intendono prorogati i prezzi e le tariffe fissati nell'ultima deliberazione approvata.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio pubblico debbono essere rapportati al miglior risultato economico conseguibile, con adeguamento annuale correlato ai valori di mercato ed al tasso di inflazione programmata.
4. Le tariffe ed i corrispettivi debbono essere adottati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per le singole materie, con i medesimi criteri sopra descritti, assicurando la copertura dei costi afferenti il servizio od il bene cui si riferiscono.
5. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione del relativo provvedimento.
6. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo che l'adozione avvenga entro i termini previsti da una disposizione di legge che ne consenta l'applicazione retroattiva.

Art. 5 - Trattamenti agevolati

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile; qualora consentito, per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.
3. Nell'ipotesi in cui i trattamenti agevolati siano discrezionali, l'eventuale concessione deve essere adeguatamente motivata ed il minor gettito conseguente deve essere coperto con adeguati risparmi di spese, diverse da quelle correnti ed obbligatorie, ovvero con fondi propri di bilancio.

4. Il minor gettito derivante dalla concessione di eventuali agevolazioni sui canoni, deliberate in relazione a particolari condizioni d'uso, non può essere recuperato con applicazione di maggiorazioni a carico degli altri utilizzatori.

Art. 5 bis - Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

- a) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. citato, sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, all'affidamento a soggetti terzi secondo quanto consentito dall'ordinamento, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il Funzionario responsabile cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune. Lo stesso Funzionario dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

4 bis. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212/2000.

5. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione vengano svolte dal responsabile dell'Ufficio Tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi, che rimane in capo, in ogni caso, al Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 8 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.
3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI, la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme riscosse a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento disciplinanti le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, relative alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, elementi utili e chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, salvo nell'ipotesi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.
5. Il funzionario responsabile, in caso di insufficienza o di carenza di risorse tecnico - professionali, potrà avvalersi, per meri fini strumentali - sia nell'ipotesi di gestione diretta sia di gestione associata - di collaborazioni esterne in grado di fornire adeguati supporti organizzativi, procedure informatiche e cartacee, consulenza legale e tributaria, rilievi tecnici e quant'altro risultasse necessario per una razionale organizzazione e per uno svolgimento efficiente del servizio.

Art. 10 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 11 – Attività di liquidazione delle obbligazioni extra-tributarie.

1. Il Comune, con l'attività di liquidazione, determina la consistenza del versamento da effettuarsi per ciascuna entrata ed emette i provvedimenti di liquidazione. Nei casi di autoliquidazione, provvede direttamente il cittadino.

2. I criteri dell'attività di liquidazione debbono essere chiaramente indicati nei singoli regolamenti delle entrate.

3. La liquidazione delle entrate deve, comunque, rispondere a criteri di massima trasparenza, semplicità, certezza del diritto. Tutti i provvedimenti di liquidazione devono essere espressamente motivati.

3 bis. Devono essere garantite ai cittadini la consultazione dei regolamenti, delle misure tariffarie, delle aliquote, dei canoni nonché delle modalità di calcolo delle somme dovute e la massima pubblicizzazione delle scadenze dei termini per il versamento delle somme dovute e degli adempimenti a carico dei cittadini, anche mediante la predisposizione di appositi stampati da porre in distribuzione.

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute può avvenire con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato, ovvero con riscossione mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 .

5. La comunicazione al contribuente di tutti gli atti indicati nel presente articolo va effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. In ogni caso, non si procede ad emissione di provvedimenti di liquidazione per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 15,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata e fatta salva la specifica disciplina delle singole entrate extratributarie.

Art. 12 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra - tributarie.

1. Con l'attività di accertamento e di rettifica il Funzionario responsabile, con la collaborazione dell'ufficio, in relazione alle singole entrate effettua il controllo dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi; per le entrate tributarie, si applicano, anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06, i termini decadenziali fissati dall'art. 1, comma 161 di tale Legge.

2. Per le obbligazioni tributarie, i provvedimenti di accertamento devono contenere gli elementi stabiliti dall'art. 1, comma 162 della L. n. 296/06; agli accertamenti relativi alle entrate tributarie si applicano, ai sensi dell'art. 50, legge 27/12/97, n. 449, le disposizioni adottate con l'apposito regolamento che introduce l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2 bis. Tutti i provvedimenti di accertamento devono essere espressamente motivati.

3. L'avviso di accertamento tributario deve, in ogni caso, indicare:

- l'Ufficio che ha formato l'atto ed il Funzionario responsabile;
- il presupposto per l'insorgenza del credito tributario;
- la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
- il periodo di riferimento;
- la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta; ,
- le sanzioni, collegate al tributo, irrogabili in base alla normativa vigente e gli interessi dovuti sul solo tributo;
- l'importo complessivamente dovuto;
- la possibilità di adesione e definizione automatica;
- la possibilità di richiedere l'avvio del procedimento di accertamento con adesione;
- il termine e le modalità di pagamento;
- l'organo ed i termini per proporre ricorso;
- le normative di legge e regolamentari di riferimento.

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute può avvenire con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato, ovvero con riscossione mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73.

5. La comunicazione al contribuente di tutti gli atti indicati nel presente articolo va effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il limite per l'emissione di provvedimenti di accertamento e di rettifica è stabilito in euro 6,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata e fatta salva la specifica disciplina di ogni singola entrata.

Art. 13 – Rimborsi

1. Nell'attività relativa alle liquidazioni ed agli accertamenti sono inquadrati, altresì, l'istruttoria e la risoluzione delle pratiche di rimborso, secondo le specifiche normative di legge e di regolamento; per le entrate tributarie, si applicano, anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06, i termini decadenziali fissati dall'art. 1, comma 164 di tale Legge.

2. Se è accertato il diritto al rimborso, il procedimento si intende definito con la formale determinazione del funzionario e la relativa comunicazione all'interessato.

3. In caso di diniego al rimborso, la determinazione va adottata, nei termini previsti per le singole

entrate, con motivato provvedimento del Funzionario responsabile, e comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso delle somme versate è stabilito in euro 6,00.

Art. 13 bis - Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. n. 296/06, è ammessa la compensazione nell'ambito dello stesso tributo comunale, salvo che nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

5. È in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla stessa data utilizzata per accertare la sussistenza dei presupposti per la compensazione.

6. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo cui si riferisce la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 13 ter - Interessi

1. Ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. n. 296/06, gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi sono stabiliti nella misura annua del tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice civile, maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti l'entrata in vigore della presente norma.

2. Per la riscossione e per il rimborso delle altre entrate comunali l'interesse applicabile è quello di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 14 - Disposizioni sanzionatorie.

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D.Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art 13, e n. 473, artt. da 11 a 14.

In particolare, si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione della sanzione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) misure cautelari;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

2. Se la sanzione riguarda l'omesso o il ritardato versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'Art. 13 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 471.

3. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'avviso di accertamento o rettifica, a norma dell'art. 17, D.Lgs. 472/97 (Irrogazione immediata).

4. Ove venga adottata una sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, la motivazione deve risultare chiaramente nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

5. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Funzionario responsabile dell'entrata così come definito all'articolo 7.

Art. 15 - Sanzioni in materia di riscossione tributi.

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 16 - Determinazione dell'entità della sanzione.

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in apposito atto deliberativo a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16 dello stesso Decreto.

Art. 17 - Concorso di violazioni e continuazione.

1. Si applica l'art. 12 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472.

Art. 18 - Irrogazione della sanzione.

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente che siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 18 bis – Ravvedimento operoso.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 in tema di ravvedimento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in tutte le ipotesi contemplate dal suddetto articolo alle lett. b) e c) a condizione che la violazione non sia stata già accertata dall'Ufficio tributario e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia emesso provvedimenti di accertamento solo per alcune annualità, il ravvedimento non è comunque consentito ove il contenuto ed i termini della violazione contestata dall'ufficio siano identici anche per le annualità non ancora definite.

3. Il ravvedimento disciplinato dai commi precedenti è applicabile anche ai tributi riscossi in via ordinaria tramite ruolo.

4. [abrogato].

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 19 – Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute, entro le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti, sia in autoliquidazione sia a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio.
2. Sono equiparate a volontarie le riscossioni effettuate tramite ruolo ordinario.
3. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.
5. Qualunque sia la forma di versamento, sui relativi documenti dovranno essere riportati chiaramente gli estremi dell'atto generatore dell'entrata, le generalità dell'interessato complete di codice fiscale, in maniera da poterne chiaramente identificare la competenza.

Art. 20 – Forme di riscossione coattiva

1. Si definiscono coattive le riscossioni effettuate a seguito di emissione di avvisi o di atti di accertamento di cui al precedente Art. 12, anche se effettuate prima delle procedure esecutive.
2. Rientrano in questa categoria di entrate anche le riscossioni a seguito di riliquidazione di denunce e dichiarazioni tributarie, che correggano errori della dichiarazione o difformità tra denunce e versamenti.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
5. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

6. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

7. Il limite per la riscossione coattiva delle somme non versate in euro 6,00 salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

Art. 21 - Pagamenti rateali

1. Fatto salvo, per la dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, il vigente art. 19 del D.P.R. n. 602/73 nonché quanto disposto in materia di accertamento con adesione, il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, secondo prudente apprezzamento, con provvedimento motivato una dilazione di pagamento fino a due anni estensibili ad un massimo di sei anni a condizione che venga sottoscritto un accredito permanente, RID, a favore del Comune. E' facoltà del responsabile dell'entrata richiedere apposita garanzia fidejussoria, comunque obbligatoria per importi superiori ad €25.000,00.

2. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di scadenza di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuale previsto dall'art. 1284 del codice civile. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'entrata ed è riscosso unitamente all'importo dovuto per la stessa alle scadenze stabilite.

Art. 21 bis - Arrotondamenti per il pagamento dei tributi.

1. In applicazione dell'art. 1, comma 166 della L. n. 296/06, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, avendo in ogni caso come riferimento il totale complessivamente dovuto, ivi compresi eventuali sanzioni, interessi, addizionali o voci aggiuntive comunque denominate che concorrono alla determinazione del tributo.

2. Il comma 1 non si applica in tutti i casi in cui è concessa la dilazione per il pagamento rateizzato dei tributi.

TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 22 - Tutela giudiziaria.

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, come sopra individuato, dovrà essere assistito da un professionista abilitato, con il quale verrà stipulata apposita convenzione, sia per singola entrata che per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.
3. Nel caso di controversie innanzi agli Organismi di giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie provinciale e regionale), instaurate avverso gli atti afferenti le entrate tributarie, così come definiti dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1992, n. 546, art. 19, la rappresentanza dell'Ente spetta in ogni caso al Funzionario responsabile del tributo, abilitato a stare in giudizio anche senza difensore, ovvero mediante l'assistenza di professionista abilitato secondo le modalità ed i limiti di cui al comma precedente.
4. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.

Art. 23 - Autotutela

1. Il dirigente o il responsabile della gestione dell'entrata, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo di soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.
3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.
La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
 - a) duplicazione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'importo dovuto;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 24 - Accertamento con adesione.

1. Agli accertamenti relativi alle entrate tributarie si applicano, ai sensi dell'art. 50, legge 27/12/97, n. 449, le disposizioni adottate con l'apposito regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 17.11.1998, che disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 24 bis – Interpello del contribuente.

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare all'amministrazione istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, in particolare al fine della corretta applicazione della norma.

2. La risposta del responsabile del tributo é vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

3. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

4. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate, in caso di violazione anche non meramente formale, sanzioni.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 - Entrata in vigore.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art.53,c.16 della L. n.388/2000.